

Pubblicato il 25/05/2018

N. 00902/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01013/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2017, proposto da Gabriele Congedo, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Vantaggiato, Cino Benelli, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;

contro

Comune di Aradeo, Questura di Lecce, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Questura Lecce, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo (Ex. Palazzo Giust;

per l'annullamento

- del provvedimento n.7367 del 12.7.2017 con cui il Responsabile del SUAP del Comune di Aradeo dispone al Sig. Congedo Gabriele, nato a Galatina il 12.01.1981, l'inibizione dell'attività di raccolta delle scommesse sportive e ippiche nel locale sito alla via Nicola Frigino n.36, di cui alla licenza del 26.5.2017 rilasciata dalla Questura di Lecce ai sensi dell'art.10, comma 9-octies, del D.L. n.16/2012, convertito con modificazioni dalla L. n.44/2012, per la seguente motivazione: l'esercizio sito alla via Nicola Frigino n.36 è ubicato in un raggio inferiore a cinquecento metri dai seguenti luoghi sensibili: Impianto Sportivo Villa Comunale, Scuola Elementare di via Sereni, Impianto Sportivo di via Sereni ed Oratorio Parrocchia San Rocco in via 25 aprile (art.7 della Legge Regionale 13 dicembre 2013, n.43-contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico "GAP");

- del provvedimento n.7581 del 17.7.2017, con il quale il Responsabile del SUAP del Comune di Aradeo disponeva 1) l'annullamento, ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, del proprio provvedimento prot. 7367 del 12.07.2017 notificato al Sig. Congedo Gabriele in data 12.07.17; 2) al Sig. Congedo Gabriele, nato a Galatina il 12.01.1981, l'inibizione dell'attività di raccolta delle scommesse sportive e ippiche nel locale sito alla via Nicola Frigino n.36, di cui alla licenza del 26.5.2017 rilasciata dalla Questura di Lecce ai sensi dell'art.10, comma 9-octies, del D.L. n.16/2012, convertito con modificazioni dalla L. n.44/2012, per la seguente motivazione: l'esercizio sito alla via Nicola Frigino n.36 è ubicato in un raggio inferiore a cinquecento metri dai seguenti luoghi sensibili: Impianto Sportivo Villa Comunale (distante circa mt

70,00 misurati graficamente dall'attraversamento di V.le Frigino e dalla mezzeria dello stesso viale), Scuola Elementare di via Sereni (distante circa mt 290,00 misurati graficamente dalla mezzeria di viale Frigino, via Vespucci e via Sereni), Impianto Sportivo di via Sereni (distante circa mt 320,00 misurati graficamente dalla mezzeria di viale Frigino, via Vespucci e via Sereni) ed Oratorio Parrocchia San Rocco in via 25 aprile (distante circa mt 210,00 misurati graficamente dalla mezzeria stradale di viale Frigino e via 25 aprile) - (art.7 della Legge Regionale 13 dicembre 2013, n.43- contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico “GAP”);
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di Questura Lecce, di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui il Comune di Aradeo ha disposto inibizione del ricorrente dall'attività di raccolta delle scommesse sportive e ippiche nel locale di Via N. Frigino n. 36, stante l'ubicazione dell'esercizio a meno di cinquecento metri dai luoghi sensibili ivi indicati.

A sostegno del ricorso, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell'art. 111 c.p.c; violazione del giudicato cautelare; 2) illegittimità costituzionale della L.R. n. 43/13; - irragionevolezza manifesta.

Nella camera di consiglio del 6.9.2017 è stata accolta la domanda di tutela cautelare.

All'udienza del 23.5.2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Va anzitutto dichiarata l'improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione del giudicato cautelare riveniente dall'ordinanza di questo TAR n. 3674/15, resa nel giudizio n. 1500/15, promosso dal ricorrente Doria, dante causa dell'odierno ricorrente. Sul punto, è sufficiente osservare che il pregiudizio lamentato dal ricorrente è stato sterilizzato dall'ordinanza cautelare n. 445/17, resa nell'odierno giudizio, di sospensione degli effetti dell'atto impugnato.

3. Va ora esaminato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 L.R. n. 47/13, per contrasto con gli artt. 3, 32, 41 e 97 Cost. In particolare, ad avviso del ricorrente, l'estensione del divieto distanziometrico anche ai centri di scommesse ippiche e sportive, oltre che a quelli di apparecchi da gioco ex art. 110 co. 6 TULPS, sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, intaccando anche la libertà di impresa. Ciò in quanto nelle scommesse ippiche e sportivi da un lato sarebbero rinvenibili profili di abilità assenti invece nell'utilizzo degli apparecchi da gioco, e sotto altro profilo vi sarebbe la prudente e diretta attività di intermediazione svolta

dal personale nei riguardi dei consumatori-giocatori, assente invece nell'utilizzo di apparecchi da gioco.

Ad avviso del ricorrente, inoltre, l'ampiezza del raggio di interdizione (500 metri) determinerebbe, in comuni di non particolare ampiezza, quale quello di Aradeo, il sostanziale divieto di rilascio di autorizzazioni all'apertura di sale da gioco, essendo praticamente impossibile ubicare i relativi esercizi ad una distanza conforme a quella legale.

4. La proposta questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

4.2. Ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 47/13, *“L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti”*.

Dispone poi il successivo 2° comma che: *“Fuori dai casi previsti dall'articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l'autorizzazione all'esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette”*.

4.3. Scopo della norma è chiaramente quello di tutela di soggetti deboli (*in primis* i giovani), che trovandosi a frequentare luoghi di

ordinaria aggregazione sociale (scuole, oratori, impianti sportivi, ecc.), potrebbero essere indotti dalla vicinanza dei luoghi di gioco, a facili e illusorie tentazioni di guadagno, divenendo in tal modo vittime del gioco.

5. Tanto premesso, rileva il Collegio che la Corte costituzionale (sent. n. 108/17), investita della q.l.c. dell'art. 7 L.R. cit, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione, ne ha già dichiarato la manifesta infondatezza. Ciò essa ha affermato in base al rilievo che dalla legislazione statale si ricava il principio della legittimità di interventi di contrasto della ludopatia basati sul rispetto di distanze minime dai luoghi "sensibili", non anche quello della necessità della previa definizione della relativa pianificazione a livello nazionale: la legge regionale che introduce una disciplina immediatamente operativa al di fuori del procedimento di pianificazione, pertanto, non viola alcun principio fondamentale in materia di tutela della salute.

6. Orbene, assumendo a parametro di riferimento il bene-salute, costituzionalmente garantito, è evidente l'assoluta conformità della norma in esame agli evocati parametri costituzionali. Invero, per quel che attiene alla denunciata irragionevolezza (art. 3 Cost.), la stessa deve senz'altro ritenersi insussistente, posto che la salute di fasce deboli della popolazione è suscettibile di essere minata sia dall'utilizzo di apparecchi da gioco, sia da scommesse ippiche e sportive. In entrambi i casi è infatti ravvisabile la tentazione ad un guadagno facile e illusorio, a nulla rilevando la fonte (apparecchi da gioco, da un lato; scommesse ippiche e/o sportive, dall'altro) di tale sperato guadagno.

Alla stessa stregua, l'intermediazione del personale addetto ai centri sportivi è un elemento che non va esaltato, essendo sin troppo evidente che, in fasce deboli della popolazione, l'illusione di un guadagno facile è potenzialmente tale da travolgere ogni profilo di deterrenza.

Per tali ragioni, deve ritenersi del tutto conforme al principio di ragionevolezza la previsione di limiti distanziometrici anche per le scommesse ippiche e sportive.

7. Per quel che attiene poi alla libertà di impresa (art. 41 Cost.), essa non viene in alcun modo vulnerata dalla disposizione in commento, posto che il legislatore non ha previsto un divieto, ma semplicemente un'inibizione all'esercizio di determinate attività a ridosso di centri di aggregazione giovanile (scuole, oratori, centri sportivi, ecc.). E l'eventuale limite sussistente nei comuni di piccole dimensioni (che potrebbero non garantire il rispetto del limite di 500 metri) da un lato è un elemento di mero fatto, come tale irrilevante, e in secondo luogo, è comunque generico e indimostrato, ben potendo in astratto tali esercizi essere ubicati in periferia, e pertanto a debita distanza dai suddetti centri di aggregazione.

8. Per tali ragioni, il secondo motivo di gravame è infondato, e deve pertanto essere rigettato.

9. Conclusivamente, il ricorso è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

10. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce -
Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23
maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Michele Palmieri

IL PRESIDENTE
Antonio Pasca

IL SEGRETARIO